

08044-21



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent. n.sez. 1139/2020
Anna Criscuolo		UP - 03/12/2020
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N. 46771/2019
Alessandra Bassi		
Piero Silvestri		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. (omissis) , nato a (omissis)
2. Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale di (omissis), in persona del legale rappresentante (omissis) , in qualità di responsabile civile

avverso la sentenza del 30/04/2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis) , difensore di (omissis) (omissis) , che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;

lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis) , difensore della Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di (omissis) che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sull'appello proposto dall'imputato e dal responsabile civile, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 27 marzo 2014 che aveva condannato (omissis) alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato previsto dagli artt. 110 e 629, comma secondo, cod. pen., per avere costretto con minacce e violenze, in data 11 aprile 2001, in concorso con (omissis) e (omissis) (omissis) separatamente giudicati, (omissis), ed i coniugi (omissis) (omissis) e (omissis) a risolvere il contratto di donazione della proprietà con riserva di usufrutto vita naturale durante di un bene immobile, stipulato con atto pubblico in data 11 ottobre 2000 tra (omissis), quale donante, ed i predetti due coniugi, come donatari, e, nello stesso giorno della risoluzione della predetta donazione, a costringere (omissis) a donare lo stesso immobile alla Chiesa Cristiana Evangelica, con atto di donazione accettato da (omissis) in qualità di legale rappresentante di detto ente religioso, con ingiusto danno per i coniugi (omissis), con l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite.

Veniva, altresì, confermata anche la condanna in solido dell'imputato e della Chiesa Cristiana Evangelica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile ed al pagamento di una provvisoria di 20 mila euro in favore delle parti civili (omissis) e (omissis).

Prima della pronuncia dell'anzidetta sentenza del giudice di rinvio, la sentenza di condanna del Tribunale di Barcellona era stata riformata dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 11 marzo 2016 che, in accoglimento dei motivi di appello proposti dai predetti soggetti (imputato e responsabile civile), aveva assolto l'imputato (omissis) perché il fatto non costituisce reato, ritenendo carente ed insufficiente la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e revocato le statuizioni civili.

2. In estrema sintesi, la Corte di appello di Messina aveva ritenuto che la vicenda descritta dai testi escussi a distanza di sette anni dopo i fatti, considerato che la moglie di (omissis), (omissis), e la figlia (omissis) avevano continuato a frequentare la Chiesa per il culto evangelico di cui (omissis) era il pastore anche dopo la donazione dell'immobile alla predetta Chiesa evangelica,



nonché l'emersione della vicenda solo in occasione della denuncia sporta dalla figlia (omissis) per violenza sessuale nei confronti del predetto imputato nel febbraio 2008 a distanza di due anni dalla presunta violenza, rendevano plausibile una lettura alternativa della stessa vicenda.

In particolare, il fatto che per molti anni i coniugi (omissis) non avessero eccettuato nulla sulla regolarità della donazione alla Chiesa Evangelica accreditava l'ipotesi che gli stessi coniugi non si fossero ritenuti lesi dal ruolo che il (omissis) avrebbe svolto nella sua veste di pastore della Comunità Evangelica, cui appartenevano tanto la donante, nel frattempo deceduta, che gli (omissis).

In sostanza, secondo la decisione della Corte di appello di Messina, l'imputato si sarebbe limitato a svolgere un ruolo di pacificatore nella controversia intercorsa tra i nipoti della donante, individuati in (omissis) e (omissis), coimputati separatamente giudicati (definitivamente condannati nel giudizio abbreviato per lo stesso reato di estorsione) e i coniugi (omissis), accusati dai primi di avere approfittato delle condizioni di debolezza della loro anziana zia, perché affetta da patologie che le impedivano di muoversi, per indurla a donare loro l'immobile.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione, con la sentenza del 20/06/17, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello, ritenendo che non avesse osservato i canoni della motivazione rafforzata ed avesse violato il principio di diritto secondo cui "l'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in applicazione dell'art. 6 Cedu deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice deve previamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente l'attendibilità a meno che tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione".

La Corte di appello di Reggio Calabria, ritenendo di condividere i rilievi espressi dalla Cassazione sulle carenze della motivazione della sentenza di appello, e sulla maggiore persuasività della sentenza di primo grado, ha riesaminato i motivi di appello proposti dall'imputato e dalla Chiesa Evangelica, citata in giudizio nella qualità di responsabile civile, ed ha confermato la condanna del primo grado.

Secondo la Corte di Appello di Reggio Calabria, il giudizio di responsabilità andava confermato perché l'imputato (omissis) aveva abusato della propria autorità religiosa per inserirsi nella vicenda della questione ereditaria di (omissis) (omissis), supportando le minacce sporte dai nipoti (omissis)-(omissis) contro i coniugi (omissis)-(omissis) per trarne un profitto personale attraverso la donazione in favore della Chiesa evangelica da lui rappresentata, accrescendo in tal modo il proprio prestigio personale all'interno della comunità religiosa di cui era l'esponente apicale.



3. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto (omissis) articolando i motivi di seguito sintetizzati.

3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. in merito all'eccepita nullità per l'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, previsto per legge ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., perché eseguita presso il difensore di fiducia quale domiciliatario ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio eletto dall'imputato.

3.2. Con il secondo e terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 495 cod. proc. pen. in merito alla mancata acquisizione della cassetta Sony contrassegna dal numero 74, facente parte della produzione del Pubblico Ministero, relativa ad una registrazione telefonica che non è stata materialmente rinvenuta e che sebbene non sia stata utilizzata per la decisione, avrebbe potuto avere un contenuto utile alla difesa. Analoga questione si propone rispetto alla mancata acquisizione della documentazione bancaria citata nell'informativa di Polizia Giudiziaria, mai prodotta dal Pubblico Ministero, relativa agli eventuali rapporti esistenti presso Banche e Poste Italiane intestati a (omissis) e (omissis) l.

3.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen. in merito alla rilevanza decisiva attribuita alla sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dei coniugi (omissis)-(omissis) in data 15 dicembre 2016, sebbene tale sentenza non fosse ancora passata in giudicato allorché la Corte di appello di Messina in data 11 marzo 2016 aveva assolto l'imputato, oltre a considerare la diversità strutturale del giudizio abbreviato in cui è stata emessa rispetto al giudizio ordinario, ed il carattere non vincolante della sentenza di condanna definitiva che non esime il giudice dal potere-dovere di formarsi un proprio autonomo convincimento.

In particolare, si censurano come frutto di un travisamento della prova la non rilevata circostanza che era stato lo stesso (omissis) a dichiarare che (omissis) (omissis) si era presentato a casa sua dopo che i nipoti della signora (omissis) avevano avuto notizia della donazione e che tutti i nipoti, circa un centinaio di parenti, tutti evangelisti, propendevano per donare l'immobile alla Chiesa Evangelica al fine di evitare il clamore e lo scandalo per l'abuso commesso ai danni della donante.

A sostegno del motivo si riportano le trascrizioni delle deposizioni rese il 13/10/2011 da (omissis) ed il 12/07/2012 da (omissis), relativamente al ruolo di paciere e mediatore svolto dall'imputato, che rappresentava un punto di



riferimento anche per lo stesso (omissis) e per la stessa figlia (omissis), prima della denuncia per violenza sessuale.

Si censura l'illogicità e la carenza di motivazione per la sussistenza del ragionevole dubbio in merito alla plausibile chiave di lettura alternativa dei fatti, per l'incerta attendibilità di dichiarazioni rese a distanza di anni dai fatti e nel contesto di una denuncia per violenza sessuale, che sebbene archiviata per tardività della querela dava adito a legittimi dubbi sulla sua strumentalità rispetto alla vicenda della donazione dell'immobile, anche per la rilevata contraddittorietà con la permanenza nella comunità religiosa della figlia e della moglie di (omissis) anche dopo la donazione in favore della Chiesa, avendo (omissis) denunciato l'estorsione a distanza di sette anni in occasione della sua convocazione in un procedimento aperto per violenza sessuale ai danni della figlia, con denuncia presentata a distanza di due anni dalle riferite violenze.

Si censura la motivazione per travisamento della prova ed illogicità perché il (omissis), prospettando il pericolo in cui (omissis) andava incontro per effetto delle minacce di (omissis) di rivolgersi alla giustizia, essendo questi avvocato, non ne stesse appoggiando gli intenti minatori e predatori, ma solo preservare lo stesso (omissis) dai relativi rischi di procedimenti a suo carico, risolvendo la questione in modo da non lasciare strascichi, senza condivisione delle minacce dei predetti nipoti (omissis)-(omissis), non avendo mai cercato di persuadere l'anziana donna, sua devota fedele, a donare il bene alla Chiesa come avrebbe potuto fare sin da subito, distogliendola dal donare agli (omissis).

3.4. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen. in merito alla mancata riqualificazione del fatto, atteso che il riferimento ad una pretesa volontà divina superiore poteva essere al più inteso come rappresentazione di un pericolo soltanto immaginario, ma non come minaccia di un male riconducibile ad una azione del pastore.

3.5. Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in merito alla aggravante delle persone riunite. Si denuncia il travisamento delle dichiarazioni rese dallo stesso (omissis) (trasc. ud. 12/01/2012) nella parte in cui il predetto teste avrebbe fatto riferimento ad una presenza di (omissis) insieme allo (omissis), quando venne chiamato al telefono da (omissis) per fissare la data della donazione in favore della Chiesa, quindi senza minacce telefoniche formulate al cospetto di (omissis) il quale avrebbe anche espresso il proprio disagio ("*guarda io non volevo io mi trovo in questa situazione...*"). Mentre in occasione della riunione di famiglia le dichiarazioni rese dai testi (omissis) e (omissis) escludono che (omissis) fosse presente, e contraddicono quanto riferito da (omissis).



3.6. Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena essendo il suo intervento di paciere tale da non condizionare in modo determinante la volontà di (omissis), che sarebbe rimasto libero di decidere su come meglio regularsi.

4. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso la Chiesa Evangelica Missionaria di (omissis), quale responsabile civile, articolando i motivi di seguito sintetizzati.

4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento della prova in relazione agli artt. 238-bis cod. proc. pen., 110, 629 cod. pen, e per violazione del principio del ragionevole dubbio.

In particolare, si denuncia come illogica la valutazione delle dichiarazioni rese da (omissis), (omissis) e (omissis) che, ove lette correttamente, escludono la possibilità di ritenere integrato a carico dell'imputato il reato di estorsione.

Secondo la ricostruzione dei fatti, operata dalle stesse parti civili, il ruolo di (omissis) sarebbe stato solo quello di paciere/mediatore, non avendo mai partecipato o condiviso le minacce sperte dai nipoti della (omissis), (omissis) e (omissis).

In particolare si rileva: che alla riunione del febbraio 2001 svoltasi presso l'abitazione di (omissis), cui presero parte i nipoti e gli (omissis), non era presente (omissis), tanto che al termine della stessa (omissis) veniva condotto al cospetto del (omissis) per comunicargli la decisione di risolvere la donazione in favore della Chiesa; che il notaio rogante ha riferito di avere verificato la volontà delle parti e quindi della (omissis) a risolvere la donazione per favorire la Chiesa Evangelica; che la eliminazione della clausola modale della prima donazione, che prevedeva per i coniugi (omissis) l'onere di assistere materialmente e moralmente la donante, non rappresentava un peggioramento della situazione della donante, perché la risoluzione della donazione era stata giustificata proprio dall'inadempimento da parte dei donanti, che non avevano provveduto a sostenere economicamente la stessa anche perché nell'impossibilità di farlo, con la conseguenza che essendo l'onere impossibile la donazione doveva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 794 cod. civ.

La motivazione del giudice di rinvio è affetta da manifesta illogicità avendo da un lato affermato che fosse certo che l'anziana donna avesse deciso di cambiare i donatari, e dall'altro attribuito a (omissis) il concorso nelle minacce con le quali i nipoti (omissis)-(omissis) hanno indotto i coniugi (omissis)-(omissis) a risolvere la donazione a loro favore.



Ne risulta evidente la contraddizione rispetto alla ritenuta libera decisione assunta da (omissis) di donare l'immobile alla Chiesa Evangelica, non essendo stata la predetta ritenuta vittima neppure di alcuna minaccia nei suoi confronti.

Ulteriore elemento non rilevato dalla Corte è che le parti civili hanno denunciato i fatti dopo la morte di (omissis), e dopo la prescrizione di ogni reato attribuibile a loro carico in danno della predetta donante, che la vicenda dell'estorsione è stata riferita per la prima volta in occasione della denuncia per violenza sessuale da parte di (omissis), con plausibile carattere strumentale.

Erronea è stata poi la rilevanza decisiva attribuita alla sentenza di condanna emessa nei confronti dei coniugi (omissis)\_(omissis), che a norma dell'art.238-bis cod. proc. pen. non esclude il potere-dovere di autonoma valutazione da parte del giudice delle prove assunte nel separato giudizio, stante anche la diversità strutturale del rito abbreviato in cui è stata emessa.

Si denuncia il vizio di motivazione per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la conferma di una sentenza di condanna senza una valutazione approfondita dell'elemento psicologico del reato.

4.3 Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 83 cod. proc. pen. sulla legittimazione passiva a titolo di responsabile civile della Chiesa Evangelica di (omissis).

Si rileva in primo luogo che la responsabilità è stata affermata per il rapporto organico di immedesimazione tra l'ente ecclesiastico e l'imputato, che ha agito in nome e per conto della Chiesa Evangelica.

Tale assunto deve ritenersi errato sia in fatto che in diritto.

Il nesso di immedesimazione non ricorre quando l'agente sia mosso da un fine proprio, privo di collegamento, anche solo di occasionalità, con le finalità istituzionali dell'ente, come deve ritenersi nel caso in esame.

Sotto altro profilo, si rileva che la citazione quale responsabile civile presuppone la ricorrenza del presupposto richiesto dall'art. 185 cod. pen. di un titolo di responsabilità per fatto illecito dell'imputato a norma delle leggi civili, che nel caso di specie non ricorre.

4.4. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'aggravante del secondo comma dell'art. 629 cod. pen. delle persone riunite, non avendo mai il (omissis) agito insieme agli altri correi.

4.5. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 495 cod. proc. pen. per l'omessa acquisizione della cassetta marca Sony n.74 e della documentazione bancaria e postale relativa ai rapporti tra (omissis) e le parti civili, che sebbene formalmente ammesse non sono mai state materialmente acquisite.

5. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti e mediante collegamento da remoto, regolato con provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di (omissis) e della parte responsabile civile, Chiesa Evangelica Pentecostale di (omissis), sono fondati con riguardo ai comuni motivi, quarto e quinto, primo e terzo, dei rispettivi ricorsi (vedi paragrafi 3.3., 3.5., 4.1. e 4.4. del ritenuto in fatto), che investono la questione centrale della ricostruzione del ruolo svolto dall'imputato con riferimento al reato di estorsione ascritto ai coniugi (omissis) e (omissis) ai danni dei coniugi (omissis) e (omissis) (omissis), nonché nei confronti di (omissis), oltre che la ulteriore questione della estensione al (omissis) della circostanza aggravante delle più persone riunite, prevista dall'art. 628, comma 3, n.1), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma 2, cod. pen.

2. In particolare, risultano fondate le censure in merito alla carente motivazione circa il ruolo di intermediario che l'imputato avrebbe svolto nella vicenda secondo le deposizioni rese dalla stessa parte civile, (omissis) (trascrizioni del 13/10/2011) e da (omissis) (trascrizioni del 12/07/2012), perché ritenuto, anche dalle stesse persone offese, un punto di riferimento della Comunità religiosa alla quale appartenevano, essendosi la vicenda della risoluzione della donazione svolta in un'epoca antecedente a quella della violenza sessuale, denunciata da (omissis), quindi quando l'autorità ed il prestigio di (omissis) quale padre spirituale della loro comunità non erano ancora mai stati messi in discussione.

Si deve, infatti, rammentare che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, ma sempre che possa escludersi con assoluta certezza che l'intermediario con il proprio intervento abbia avuto la diversa finalità di perseguire l'interesse della vittima e non quella di assecondare l'ingiusto profitto dell'autore delle minacce (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723).

Nel caso di specie, emerge una obiettiva contraddittorietà tra il ruolo di autorevole ed imparziale guida spirituale che anche le persone offese hanno attribuito all'imputato con riferimento alla vicenda in esame, con la riconosciuta condivisione



delle minacce che solo i coniugi (omissis)-(omissis) avevano rivolto contro (omissis) (omissis) per indurlo a rinunciare alla donazione dell'immobile.

La non chiarita ambiguità del ruolo svolto dall'imputato emerge dalla deposizione testimoniale resa dallo stesso (omissis), ed è stata correttamente rimarcata con riferimento anche alla volontà manifestata dal predetto testimone-partite civile di assecondare la decisione di favorire la donazione dell'immobile alla Chiesa Evangelica, in comune accordo con la volontà della donante, (omissis) (omissis), la cui libera decisione di donare l'immobile alla Chiesa non è stata affatto approfondita, seppure fondamentale ai fini della ricostruzione della vicenda.

In particolare, è mancato ogni approfondimento del ruolo che (omissis) (omissis) ha avuto nella decisione di risolvere la donazione per favorire la Chiesa Evangelica, non essendo stato chiarito in che modo la predetta sia pervenuta ad una tale determinazione, né è stato spiegato se anche essa sia stata vittima di minacce, raggiri o altri abusi, oppure se abbia deciso liberamente di donare ai coniugi (omissis), ed altrettanto liberamente di revocare la prima donazione ad essi fatta e, sempre liberamente, di effettuare la seconda donazione alla Chiesa Evangelica.

Il ruolo centrale della donante nella vicenda è stato del tutto trascurato nella motivazione del giudice dell'appello, che ha minimizzato l'omesso accertamento di tale aspetto, dando per scontato che la volontà della (omissis) fosse stata "ad un dato momento" quella di cambiare i beneficiari della donazione, sostituendo agli (omissis) la Chiesa Evangelica (pag. 11 della motivazione).

Ma appare evidente la incoerenza della motivazione rispetto alla ritenuta irrilevanza di detta circostanza, considerato che il diverso e mutato atteggiamento della donante poteva, invece, dare credito alla esistenza di raggiri o comunque di un approfittamento dello stato di debolezza ed isolamento dell'anziana donna, rimasta vedova da poco, tanto da conferire plausibilità alla diversa chiave di lettura dell'intervento di (omissis) come diretto a porre fine ad un abuso posto in essere dall' (omissis) ai danni della predetta anziana donna.

La verosimiglianza di un abuso posto in essere da (omissis) ai danni di (omissis) non è stata neppure presa in considerazione, sebbene rilevante sotto il profilo non tanto della verifica della obiettiva fondatezza di una tale ipotesi, quanto piuttosto per la valutazione della sua incidenza sulla percezione che ne può avere avuto l'imputato (omissis), sulla base di quanto riferitogli dallo (omissis) (omissis) in merito ai presunti abusi compiuti dagli (omissis) riguardanti anche l'utilizzo dei depositi bancari intestati a (omissis), come emerso dalla deposizione del teste (omissis) (vedi pag. 12 della sentenza del giudice di primo grado).

Quindi, la verifica del ruolo svolto da (omissis), lungi dall'essere ininfluente, assume una rilevanza fondamentale ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato a titolo di concorso, non potendosi dare credito alla ipotesi della condivisione interessata delle minacce senza considerare quanto riferito dalla stessa parte civile, (omissis), sulle ragioni della sua determinazione di prestare il proprio consenso alla donazione in favore della Chiesa Evangelica.

Nelle trascrizioni della deposizione del predetto teste, allegate al ricorso, infatti, vi sono espliciti riferimenti ad una piena condivisione della decisione di donare l'immobile alla Chiesa Evangelica da parte dei numerosi parenti di (omissis) (omissis) (circa un centinaio), tutti appartenenti alla medesima comunità evangelica, che hanno avuto perciò anch'essi un ruolo importante per indurlo a tale decisione, quindi al di fuori di una logica di minacce, a fronte del dichiarato timore di subire le conseguenze di una azione giudiziaria, il cui esito non dipendeva certamente dalla iniziativa del pastore (omissis), ma poteva anzi rappresentare un grave ed obiettivo pregiudizio per (omissis) da cui il (omissis), in accordo con i suoi parenti, potrebbe averlo voluto preservare.

La soluzione della donazione alla Chiesa Evangelica prospettata dal (omissis) all'(omissis) come più opportuna nell'interesse della stessa persona offesa, al fine di evitare il clamore e lo scandalo per l'ipotetico abuso commesso ai danni della donante, rappresenta quindi una lettura alternativa, altrettanto plausibile, rispetto a quella sostenuta in chiave accusatoria dai giudici di merito, che non è stata adeguatamente soppesata al fine di escludere motivatamente il ragionevole dubbio.

Fondate sono quindi le censure sull'illogicità e la carenza di motivazione in merito alla insussistenza del ragionevole dubbio per escludere la plausibilità della chiave di lettura alternativa dei fatti, in considerazione anche della evidenziata incerta attendibilità di dichiarazioni rese a distanza di molti anni dai fatti e nel contesto di una denuncia per violenza sessuale, che sebbene archiviata per tardività di querela, poteva dare adito a legittimi sospetti di una sua strumentalità rispetto alla vicenda della donazione dell'immobile.

In particolare, non risulta adeguatamente motivata, ed appare anzi contraddittoria rispetto ad un ruolo di estortore svolto dal pastore (omissis), l'accertata prosecuzione del rapporto di frequentazione della comunità evangelica sotto la guida spirituale del predetto pastore da parte dei più stretti congiunti, ovvero dalla figlia e della moglie di (omissis), anche dopo la risoluzione della prima donazione e la successiva donazione in favore della Chiesa Evangelica, che suffraga la non univoca interpretazione della vicenda in termini di coercizione imposta al congiunto da parte dei predetti familiari, essendo la fiducia riposta nel pastore anche



dopo questi fatti coerente con la condivisione da parte di costoro dell'epilogo della vicenda e del ruolo svolto da (omissis).

Inoltre, la interferenza con la denuncia per violenza sessuale sporta dalla figlia di (omissis), anziché semplificare il quadro degli elementi da valutare, costituisce un ulteriore elemento che ne complica la lettura ed impone una maggiore e più attenta verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta testimone dopo sette anni dalla donazione e dopo una denuncia presentata a distanza di due anni dalle riferite violenze.

La Corte ha omesso di motivare adeguatamente sul punto, non avendo neppure verificato se la denuncia per violenza sessuale con indiretto ma esplicito riferimento alla presunta estorsione sia stata sporta prima o dopo la morte della anziana proprietaria dell'immobile oggetto della donazione, atteso che la posticipazione della denuncia dell'estorsione rispetto alla morte della principale testimone della vicenda, si presta ad alimentare ulteriori dubbi, come condivisibilmente argomentato nei motivi di ricorso, tanto più in considerazione di quanto già osservato sulla centralità del ruolo della predetta anziana donna per chiarire le modalità delle due donazioni e le ragioni della risoluzione della prima e della preferenza accordata alla Chiesa Evangelica, tenuto anche conto dei contrapposti interessi di carattere economico delle parti in causa che concorrono a minarne l'attendibilità.

Anche sotto lo specifico profilo dell'interesse di carattere patrimoniale, risulta evidente la debolezza degli argomenti di prova utilizzati contro l'imputato, quale indiretto beneficiario della donazione, rispetto ad una decisione di beneficiare la Chiesa Evangelica che sarebbe stata condivisa dagli stessi parenti della persona offesa, considerata la più ridotta valenza del ravvisato interesse personale del discutibile maggiore prestigio che avrebbe costituito la ragione per la quale l'imputato si sarebbe determinato a fare proprie le minacce e le condotte di prevaricazione addebitate ai coniugi (omissis)-(omissis).

Deve, inoltre, rilevarsi la fondatezza delle censure dei ricorsi di (omissis) e del responsabile civile che hanno evidenziato la carenza di elementi certi della presenza dell'imputato in occasione delle minacce rivolte ad (omissis), non essendo stato chiarito se l'imputato fosse stato presente in occasione della riunione del febbraio 2001 svoltasi presso l'abitazione di (omissis), cui presero parte i nipoti dell'anziana donna ed i coniugi (omissis), nel corso della quale (omissis) sarebbe stato costretto con minacce a dare il proprio assenso alla donazione dell'immobile alla (omissis) (vedi verbali di s.i.t. rese in data 13/11/2008 e 6/11/2008 da (omissis) e (omissis), acquisiti agli atti; allegati nn. 20 e 21 del ricorso di (omissis), che escludono la presenza di (omissis) alla riunione).

Anche su tale aspetto, tenuto conto del riferimento a plurime riunioni di famiglia, è mancato un rigoroso accertamento della verifica della partecipazione del (omissis) non ad una qualsivoglia riunione ma alla specifica riunione in cui i coniugi (omissis)-(omissis) avrebbero profferito le loro minacce nei confronti dei coniugi (omissis), con riferimento alla minaccia di rovinarlo con accuse pretestuose per le sue presunte violazioni tributarie, prive di correlazione con la vicenda controversa della donazione dell'immobile e della intestazione di un deposito bancario a nome della moglie di (omissis), quindi con la prospettazione di accuse per fatti diversi ed ultronei, suscettibili di essere qualificata come minaccia di un male ingiusto, per l'ingiustizia dell'utilizzo del mezzo lecito per una finalità impropria.

Non è stato neppure approfondito e spiegato perché (omissis) anche ove avesse effettivamente preso parte a tali riunioni, dovesse ritenersi partecipe delle minacce nei confronti di (omissis), piuttosto che semplicemente informato della controversia familiare, e che possa avere manifestato adesione ad una soluzione di compromesso reputata opportuna nell'interesse delle parti in causa e della stessa persona offesa, oltre che dell'intera comunità religiosa da lui rappresentata, descritta dallo stesso (omissis) come concorde nel sostenere la soluzione della donazione alla Chiesa Evangelica perché la più equa.

Al riguardo occorre anche sottolineare che non trattandosi della minaccia di un male ingiusto obiettivamente rilevabile quanto piuttosto della preannunciata intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria, una tale forma di minaccia, a causa dell'incertezza dell'antefatto relativo alle modalità in cui è avvenuta la prima donazione, assume una valenza ambigua per coloro che vi abbiano assistito, potendo apparire, seppure solo sotto il profilo putativo, come il legittimo esercizio dei diritti spettanti agli eredi legittimi per la loro manifestata intenzione di adire le vie legali per presunti abusi commessi ai danni di una persona anziana esposta a condizionamenti di tipo psicologico, dopo la morte del coniuge.

Si deve, infatti, ricordare che in tema di estorsione, una pretesa legittima di adire le vie giudiziarie può divenire *contra ius* ed integrare il reato solo quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'*an* o nel *quantum* o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto.

Si deve, invece, escludere tale ipotesi quando le minacce di esercitare un diritto siano strettamente correlate con il conseguimento della pretesa posta a base del proprio diritto (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, Del Zompo, Rv. 273542).

I riferimenti alla presenza dell'imputato (omissis) in occasione di una telefonata minatoria da parte di (omissis) ad (omissis), deve essere rivalutata anche



alla stregua di quanto detto sulle ragioni per le quali il predetto imputato, si sarebbe dissociato da tali condotte – scusandosi nel corso della stessa telefonata e manifestando il proprio imbarazzo per avervi assistito (vedi deposizione di (omissis) (omissis), trascrizioni dell'udienza del 12/01/2012, pag. 39 alleg. 14 del ricorso di (omissis)) - considerato che anche la conoscenza delle altrui minacce non assume rilevanza decisiva ai fini del concorso di persona nel reato di estorsione, ove non si possa escludere che la finalità perseguita dall'intermediario sia stata quella di prendersi cura della persona minacciata, per tutelarla ed impedire che la stessa rimanga esposta alle conseguenze ingiuste prospettate da altri (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723).


Ciò rende, quindi, non determinanti neppure i riferimenti ai consigli del (omissis) (omissis) all'(omissis) per favorire la donazione alla Chiesa, perché pur sempre compatibili con l'interesse di prevenire le azioni giudiziarie che avrebbero potuto esporre (omissis) a conseguenze pregiudizievoli anche solo per le riferite attività "in nero" dallo stesso svolte, disvelate dalla controparte per i propri scopi.

3. Risulta, in conclusione, fondato il denunciato vizio di motivazione per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la conferma di una sentenza di condanna senza una valutazione approfondita del ruolo svolto dall'imputato a titolo di concorso nel reato di estorsione e dell'elemento psicologico del reato.

I giudici di secondo grado non hanno preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive, né sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della correttezza logica, sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria perché valuti i predetti profili di responsabilità dell'imputato con riferimento ai principi del concorso di persone e dell'elemento psicologico del reato, tenendo presente il principio fondamentale di ogni sistema giudiziario che la riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna emessa in primo grado non richiede lo stesso grado di certezza che si impone solo per la pronuncia di condanna.

Si deve ricordare che la presunzione di innocenza ed il correlato principio del ragionevole dubbio impongono canoni di giudizio diversi in relazione alla tipologia



dell'epilogo decisorio, essendo richiesta la certezza della colpevolezza per il giudizio di condanna, ed essendo invece sufficiente il dubbio ragionevolmente e processualmente plausibile per l'assoluzione.

La motivazione della sentenza di condanna deve dare atto delle ragioni che giustificano la insostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, attraverso una verifica puntuale del materiale probatorio acquisito al processo, e senza trascurare gli specifici punti sopra descritti.

Nel giudizio di rinvio dovrà anche essere rivalutata la sussistenza della circostanza aggravante della presenza di più persone riunite, sotto il profilo della attribuzione soggettiva al ricorrente (omissis), tenuto conto della carente ricostruzione dei fatti, in merito alla sua presenza nel corso delle riunioni di famiglia in cui le minacce sarebbero state rivolte dai coniugi (omissis), (omissis), ove si ritenesse accertata la condivisione delle stesse da parte dell'imputato.

Si deve ricordare che l'aggravante delle più persone riunite è oggettiva concernendo le modalità dell'azione e dunque riguarda anche ai correi non presenti sul luogo della consumazione del reato, ma in tale caso deve essere rispettato il criterio di attribuzione psicologica indicato dall'art. 59 cod. pen., secondo cui l'aggravante in questione è attribuibile anche ai correi non presenti sul luogo del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che la minaccia sarebbe stata consumata da più persone riunite o se ignoravano per colpa tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521; Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Posteraro e altri, Rv. 259987).

All'accoglimento dei predetti motivi di ricorso, consegue l'assorbimento dei residui motivi dedotti nei ricorsi proposti dall'imputato e dal responsabile civile.


**PQM**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2020

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Angelo Costanzo

